



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

(Provincia di Perugia)

BANDO N. 20, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 990 DEL 28 SETTEMBRE 2022, PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AFFITTO PER L'ANNO 2022

di cui dalla Legge 9.12.1998 N° 431, art. 11 – Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1219 del 25 Ottobre 2022

L'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n.431 ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ora Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria.

In attuazione della suddetta normativa nazionale, con Deliberazione di Giunta Regionale n.990 del 28.09.2022 il sono state stabilite le modalità, le procedure ed i tempi che i Comuni sono tenuti a rispettare per l'emaneazione dei bandi e la predisposizione delle graduatorie provvisorie e definitive degli aventi titolo.

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata titolari, alla data del bando, di un contratto, non a canone sociale, registrato ed in possesso dei seguenti requisiti:

A. Requisiti che deve possedere il solo richiedente, titolare della domanda

A.1 Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all' articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/1998;

A.2 Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando, a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi (art.29 c.1 lett.a L.R. n.23/2003);

- "è stabile ed esclusiva, l'attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;
- è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro".

Il richiedente deve presentare la domanda nel Comune di residenza.

Se non ha la residenza in Umbria da 5 anni, ma ha l'attività lavorativa in Umbria da almeno 5 anni deve presentare la domanda nel Comune dove ha in locazione l'alloggio oggetto del contratto di affitto.

B. Requisiti che devono possedere tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente titolare della domanda:

B.1 Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Un alloggio si considera adeguato (art.29 c.1 lett.d L.R. n.23/2003) qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:

1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;

2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;

2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;

3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;

3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;

- Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
- Non possiede il requisito di cui al precedente punto B. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.
- Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.

B.2 Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare non superiore ad euro 200,00.

C. Essere percettore di reddito nell'anno di riferimento (anno relativo ai redditi da considerare per la richiesta dell'ISEE) (Dichiarazione dei redditi 2021 riferita ai redditi 2020)

C.1 Avere un'attestazione ISEE non superiore ad € 30.000,00;

C.2 Il nucleo familiare che ha subito una riduzione del reddito in ragione dell'emergenza COVID-19, può presentare l'ISEE corrente (riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa).

D. Incompatibilità e Incumulabilità del contributo

D.1 È escluso dal beneficio il nucleo familiare che, in relazione al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando:

- è titolare di un contratto di locazione a canone sociale;
- ha usufruito di contributi pubblici ad integrazione del canone di locazione ad eccezione di quanto indicato al successivo paragrafo D.2;
- ha usufruito delle detrazioni d'imposta effettuate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (art.10, comma 2 L.431/98);

D.2 Non è escluso dal beneficio il nucleo familiare che, in relazione al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando ha usufruito:

- della quota affitto erogata con il reddito di cittadinanza che verrà compensata dall'INPS, previa comunicazione da parte dei Comuni, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ente.
- di contributi erogati a sostegno della locazione con misure straordinarie anche connesse all'emergenza COVID-19. In questo caso la somma dei benefici economici a sostegno della locazione non potrà superare l'importo del canone annuo di locazione.

DIMENSIONI DELL'ALLOGGIO e CANONE DI LOCAZIONE

A. L'alloggio condotto in locazione deve essere accatastato in una delle seguenti categorie: A2-A3-A4-A5-A6-A7 di dimensione:

> fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;

> fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre;

B. Il canone di locazione da dichiarare è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno 2021 (occorre allegare copia del contratto)

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Deve essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

La domanda di assegnazione dei contributi deve essere compilata esclusivamente on-line tramite il link accessibile dal sito del comune di Città di Castello "<https://modulistica.comune.cittadicastello.pg.it/>

È disponibile un servizio di assistenza alla compilazione della domanda on line telefonando al numero 075-8523171 (digitare interno 3).

Per informazioni sarà possibile contattare telefonicamente (075/8529278) l'ufficio ERS pubblica nei seguenti giorni:

lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione:

- documento di identità in corso di validità del richiedente;
- permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la carta di soggiorno;
- documentazione a dimostrazione del reddito/sussidio esenti da imposte;
- ISEE 2022 ordinario o corrente;
- contratto di locazione completo di ogni sua parte compresa la registrazione;
- copia marca da bollo annullata come per legge.

La domanda potrà essere presentata a partire dal 31 Ottobre 2022 e dovrà pervenire al Comune entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022 pena l'esclusione dalla graduatoria.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono escluse:

- Le domande pervenute al Comune di Città di Castello oltre il termine di scadenza (31 dicembre 2022);
- Le domande non compilate on-line ed inviate tramite il link diretto, sopra richiamato;
- Le domande dalle quali si evince la mancanza dei requisiti previsti dal presente Bando di Concorso.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune istruisce le domande pervenute entro 30 giorni dalla scadenza del bando e formula le graduatorie provvisorie relative alle seguenti categorie:

A) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 14%;

B) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, superiore a due pensioni minime INPS, e fino ad Euro 30.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 24%.

a) Le domande sono ordinate in ciascuna graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

b) In caso di uguale incidenza ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

c) Le domande con valore ISEE pari a zero, sono ordinate in base al canone di locazione decrescente.

d) I casi di parità verranno risolti tramite sorteggio.

Le graduatorie provvisorie, composte dall'elenco delle domande ammissibili e dall'elenco provvisorio delle domande escluse, approvate con Determinazione Dirigenziale sono pubblicate per 30 giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune. Le graduatorie sono consultabili all'albo pretorio on-line e/o presso lo Sportello del Cittadino e ufficio ERS pubblica.

Ai richiedenti non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalla graduatoria provvisoria.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Della pubblicazione delle graduatorie provvisorie all'albo pretorio on-line del Comune di Città di Castello sarà data adeguata diffusione a mezzo di comunicati stampa.

Entro il periodo di pubblicazione possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali rettifiche.

Graduatorie definitive

Decorsi i termini per gli eventuali ricorsi o richieste di rettifica del punteggio, nei 30 giorni successivi l'ufficio di ERS Pubblica – esaminati gli stessi – formula le graduatorie definitive.

Le graduatorie definitive, composte dall'elenco delle domande ammissibili e dall'elenco delle domande escluse, approvata con Determinazione Dirigenziale è pubblicata per 30 giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune. Le graduatorie sono consultabili all'albo pretorio on-line e/o presso lo Sportello del Cittadino e l'ufficio di ERS pubblica.

Dette graduatorie vengono trasmesse alla Regione per la liquidazione del contributo assegnato.

Come per le graduatorie provvisorie non saranno inviate comunicazioni di ammissione o di esclusione dalla graduatoria definitiva.

La pubblicazione delle graduatorie definitive all'albo pretorio on-line sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli interessati.

Della pubblicazione della graduatoria definitiva all'albo pretorio on-line del Comune di Città di Castello sarà data adeguata diffusione a mezzo di comunicati stampa.

Il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato

CONTROLLI

Prima della formulazione della Graduatoria provvisoria, saranno effettuati, ai sensi dell'art. 71 del D.PR 28 dicembre 2000 n° 445, dei controlli "a campione" (il 10% dei concorrenti estratti a sorte) e "in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi", per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti nella domanda.

Nel caso in cui vengano accertate difformità rispetto a quanto autocertificato nella domanda di partecipazione al Bando, verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 artt. 75 e 76 ed il concorrente sarà escluso dalla graduatoria.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune di Città di Castello determina l'entità del contributo da concedere a ciascuno dei nuclei familiari richiedenti collocati nelle graduatorie sulla base del canone di locazione, relativo all'anno precedente a quello di emanazione del bando con riferimento alle seguenti categorie:

A) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria A) di cui al precedente punto sulla formazione delle graduatorie: il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 14% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 3.000,00;

B) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria B) di cui precedente punto sulla formazione delle graduatorie: il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 24% dell'ISEE, fino ad un massimo di € 2.300,00;

C) Il Comune attribuisce il finanziamento regionale a ciascuna graduatoria in base all'entità del fabbisogno riscontrato in ciascuna di esse.

Città di Castello, 31 Ottobre 2022

IL DIRIGENTE
Ing. Marco Peppicelli